BIO SVILUPPO PRALBOINO SRL
SOCIETA' AGRICOLA
Via Fiori 3 – 25024 Leno (BS)
Codice fiscale Partita IVA e registro imprese 04672470988
REA: BS 632455
Capitale sociale € 10.000,00 i.v.
Pec: biosviluppopralboinosrl@pec.it

Comune di Pralboino(Bs)

Via Veronica Gambara, 16,

25020 Pralboino BS

C.a.Ing.Cristina Zani

Buongiorno Spett.le Comune di Pralboino,

Nell'ambito delle integrazioni richieste Prot. N.7206 del 06-10-2026 - FERPAS ID7975985 si rappresenta quanto segue:

Il D.lgs. 190/2024 all'art. 2 comma 2 stabilisce che " *Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel rispetto di quanto previsto* ***((all'articolo 11-bis, comma 2))"***

Notoriamente l'art. 11 bis, comma 2 fa riferimento alla realizzazione del fotovoltaico a terra che, proprio per questa disposizione è l'unica fonte Fer a dover essere realizzata esclusivamente nelle aree idonee, mentre le altre fonti possono, in base ai principi generali dell'articolo 2 essere realizzati in zona agricola.
Le aree idonee sono per definizione delle aree che rispetto al regime ordinario godono di una procedura semplificata, chiaramente individuata all'art. 11-quater del D.Lgs. n. 190/2024, in particolare in tema di riduzione dei tempi e non sono subordinate all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante, ma non sono le uniche aree sulle quali è possibile realizzare fonti Fer, come previsto dai prevalenti principi generali dell'art. 2 comma 2, confermati anche dalle Linee guida Fer di cui al D.M. 10/09/2010, paragrafo 17 Allegato 3 :
"Criteri per l'individuazione di aree non idonee *L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri:*
a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;
b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;
d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storicoartistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da

BIO SVILUPPO PRALBOINO SRL
SOCIETA' AGRICOLA
Via Fiori 3 – 25024 Leno (BS)
Codice fiscale Partita IVA e registro imprese 04672470988
REA: BS 632455
Capitale sociale € 10.000,00 i.v.
Pec: biosviluppopralboinosrl@pec.it

specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti".

E' evidente come il divieto di collocare in zona agricola le fonti Fer, ad eccezione delle "aree idonee", sarebbe contrario alle linee guida citate in particolare alla lettera *b,* in quanto questo divieto non differenzierebbe le fonti Fer e le varie taglie di potenza degli impianti e la lettera *c e d,* in quanto le zone agricole, rappresentando una porzione molto rilevante del territorio, non possono genericamente essere considerate aree non idonee.

Il D.lgs. 190/2024 inoltre stabilisce all'articolo 8 che *1 Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato b si applica la procedura di autorizzazione semplificata (PAS);* nell'allegato b lettera z) sono previsti gli impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi ora. La previsione generica della Pas, senza limitazioni, per gli impianti di biometano fino a 500 smc/h inseriti all'allegato b del d.lgs 190/2024 dimostra l'idoneità, sotto il profilo urbanistico, delle zone individuate nel Pgt come agricole, in quanto la conformità urbanistica è presupposto indispensabile, unitamente alla disponibilità delle aree per l'utilizzo della procedura di autorizzazione semplificata comunale (D.Lgs 28/2011 art.6).

Fatto salvo quanto sopra e per spirito collaborativo, si precisa che la Ditta proponente, in quanto Società Agricola, risulta comunque conforme ai presupposti soggettivi ed oggettivi previsti al titolo III della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., artt. 59 e 60.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Sarezzo (BS), 20/10/2026

Bio Sviluppo Pralboino
Società Agricola srl

BIO SVILUPPO PRALBOINO
SOCIETA' AGRICOLA SRL
VIA FIORI, 3
25024 LENO (BS)
C.F. e P.IVA: 04672470988